

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ACCREDITAMENTI

Oggetto: **L.R.N.21/2016 - L.R. N.7/2017. RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “EMOTEST SRL” - PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICHE DI LABORATORIO IN REGIME AMBULATORIALE - SITUATA IN VIA FALERIENSE EST N.50 - COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM).**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 21 del 30.09.2016;

VISTA e RICHIAMATA la D.G.R. n.47 del 22.01.2018;

VISTO l’art. 13, comma 2, della Legge Regionale 14 marzo 2017, n. 7

VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24.02.2017;

DECRETA

- di dare atto dell’istanza di rinnovo dell’accreditamento presentata dal legale rappresentante della società Emotest srl - P.I. 00394690440 – con sede in Montegiorgio (FM), Via Faleriense Est n.50 per la struttura sanitaria denominata “Emotest srl” – situata nel Comune di Montegiorgio (FM), Via Faleriense Est n.50 - per l’erogazione di prestazioni di diagnostiche di laboratorio in regime ambulatoriale;
- di dare atto che il termine di presentazione della domanda di rinnovo dell’accreditamento in scadenza nell’anno corrente, è quello rideterminato dall’art. 13, comma 2, della L.R. n.7/2017;
- di dare atto conseguentemente che la struttura “Emotest srl” mantiene provvisoriamente l’accreditamento con obbligo di presentare, a pena di decadenza, la nuova domanda di accreditamento entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURM della deliberazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21/2016 e s.m.i.;



- di dare atto che la struttura de qua è autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata dal Comune di Montegiorgio (FM) con provvedimento prot. n.2604 del 23.02.2012.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21/2016.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Marche, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia Paci)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il legale rappresentante della struttura sanitaria denominata “Emotest srl” – situata nel Comune di Montegiorgio (FM), Via Faleriense Est n.50 - per l'erogazione di prestazioni di diagnostiche di laboratorio in regime ambulatoriale - ha richiesto, con nota pervenuta in data 06.03.2018, il rinnovo dell'accreditamento istituzionale così come previsto dall'art. 17 della L.R. 21/2016.

La predetta struttura è accreditata con Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n.16 del 20.03.2012 cui ha fatto seguito il rinnovo con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 48 del 29.01.2015. L'accreditamento è scaduto lo scorso 19 marzo 2018.

Si dà atto che la struttura de qua è autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata dal Comune di Montegiorgio (FM) con provvedimento prot. n.2604 del 23.02.2012.

La Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016, nel riordinare la disciplina delle Autorizzazioni e degli accreditamenti in materia sanitaria e socio sanitaria, ha stabilito in via transitoria all'art. 23, comma 2, che “ *i soggetti in possesso di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 20/2000 ...omissis...presentino domanda di accreditamento ai sensi del Capo III della legge entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione di cui all'art.3, comma 1, lettera b) pena la decadenza dell'accreditamento in essere*”.

Con la successiva Legge Regionale 14.03.2017, n.7, il predetto termine di tre mesi di cui sopra, è stato rideterminato in sei mesi ed è stato altresì stabilito, in via transitoria, all'art. 13, comma 1, che la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2017, adotti la deliberazione ai sensi del citato art. 3, comma 1 lettera b) della L.R. 21/2016.

Con D.G.R. n.47 del 22.01.2018 sono stati approvati in via transitoria, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b) della L.R. 21/2016, i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti.

Al fine di garantire che la struttura accreditata assicuri adeguate condizioni di organizzazione interna, dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali, si è proceduto con il sopralluogo appositamente effettuato dal GAR.

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, ha trasmesso alla P.F. “Accreditamenti” in data 07.06.2018 con prot. n. 5118/ARS/ARS/P l'esito positivo della verifica dei requisiti previsti nel Manuale Regionale di Accreditamento, effettuata dal Gruppo dei supervisor (GAR) presso la struttura in data 22.05.2018.



Stante quanto sopra premesso,

Vista la Legge Reg.le n. 20 del 15 ottobre 2001 recante norme in materia di organizzazione di personale della Regione, la quale prevede all'art.16 bis che i Dirigenti delle Posizioni di Funzione adottino gli atti per le materie di propria competenza;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 che individua nell'ambito del Servizio Sanità, tra l'altro, la Posizione dirigenziale di funzione "Accreditamenti" e ne definisce le competenze;

Vista la Deliberazione n. 152 del 24.02.2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Claudia Paci l'incarico della P.F. "Accreditamenti";

Visto, infine, il Decreto Dirigenziale n. 140/ACR del 25.05.2017 il quale attribuisce al Dott. Giuliano Fuligni la responsabilità dei procedimenti amministrativi concernenti i processi di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private;

si sottopone alla Dirigente della P.F. "Accreditamenti", ai fini dell'adozione, il seguente schema di Decreto:

- di dare atto dell'istanza di rinnovo dell'accREDITAMENTO presentata dal legale rappresentante della società Emotest srl - P.I. 00394690440 – con sede in Montegiorgio (FM), Via Faleriense Est n.50 per la struttura sanitaria denominata "Emotest srl" – situata nel Comune di Montegiorgio (FM), Via Faleriense Est n.50 - per l'erogazione di prestazioni di diagnostiche di laboratorio in regime ambulatoriale;
- di dare atto che il termine di presentazione della domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO in scadenza nell'anno corrente, è quello rideterminato dall'art. 13, comma 2, della L.R. n.7/2017;
- di dare atto conseguentemente che la struttura "Emotest srl" mantiene provvisoriamente l'accREDITAMENTO con obbligo di presentare, a pena di decadenza, la nuova domanda di accREDITAMENTO entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURM della deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che la struttura de qua è autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata dal Comune di Montegiorgio (FM) con provvedimento prot. n.2604 del 23.02.2012.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21/2016.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990.



Si attesta il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Marche, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giuliano Fuligni)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**ALLEGATI
(nessuno)**

GF/cg

